

NOTE BIBLIOGRAFICHE

LIGUSTRO A. e SACERDOTI G. (a cura di) (2011): *Problemi e tendenze del diritto internazionale dell'economia. Liber amicorum in onore di Paolo Picone*, Editoriale Scientifica, Napoli, pp. XLIV-997, €60, ISBN: 978-88-6342-202-3.

Lo studio del diritto internazionale dell'economia in Italia non ha ancora avuto forti sviluppi, per lo meno non paragonabili a quelli di altri paesi. Paolo Picone, uno dei più profondi e creativi studiosi del diritto internazionale (oggi membro dell'Institut de droit international e socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei), è stato tra i primi, già negli anni Ottanta del secolo scorso, ad elaborare alcune considerazioni di sistema sulla *costituzione economica* dell'ordinamento internazionale (Picone, 1980, ripreso, con modifiche, in Picone e Sacerdoti, 1982). Si tratta del tema centrale di tutta la dottrina giuridica in materia, ovvero se esistano principi e norme in grado di definire le caratteristiche di fondo dell'ordinamento internazionale in tema di rapporti economici. Come lo stesso Picone già riconosceva, parte della complessità dell'esercizio risiede nelle difficoltà di ordine teorico che si manifestano nel ricostruire le caratteristiche di fondo dello stesso ordinamento internazionale. Ad esse si accompagna la difficoltà di delimitare la materia *economica* rispetto al diritto internazionale *generale*.

È ben noto come il dibattito dottrinale, soprattutto agli inizi, si concentrasse in due diverse ricostruzioni della materia, segno di approcci diametralmente opposti: a chi faceva rientrare nella materia – come la dottrina statunitense – ogni rapporto di natura economico-commerciale, generato da qualsiasi fonte giuridica (fosse essa statale o internazionale o risultato dell'elaborazione dei privati) e che riguardasse indistintamente i rapporti tra Stati ed i rapporti tra privati, si contrapponeva chi invece – soprattutto in Europa – circoscriveva la disciplina ad una branca del diritto internazionale pubblico, il cui ambito si limitava dunque in principio ai soli rapporti tra Stati e le cui fonti giuridiche erano solo quelle proprie del diritto internazionale. Si trattava di due approcci

metodologicamente molto distanti, non solo perché portavano a due definizioni dell'oggetto della materia non coincidenti (il secondo lasciando fuori tutti i rapporti tra privati), ma soprattutto perché implicavano una sistemazione delle fonti ed una lettura dei rapporti tra ordinamenti molto diverse. Se è indiscusso che il primo orientamento di pensiero non riusciva a ricondurre pienamente a sistema le proprie considerazioni, era tuttavia parimenti vero che, in via generale, la sistemazione 'classica' del diritto internazionale dell'economia escludeva di principio il ruolo che le forze private potevano giocare nell'ordine economico globale e non dava ragione dei modi di regolazione di alcuni settori degli scambi economici per l'impossibilità di ricollegarli a fonti del diritto di produzione internazionale.

Paolo Picone aveva cercato, nel suo scritto, di andare oltre l'indicata contrapposizione, proponendo una soluzione che ne superasse i rispettivi limiti e che può in prima approssimazione definirsi *intermedia* rispetto alle due tesi. L'Autore partiva dall'indirizzo che interpreta il diritto internazionale dell'economia come settore specifico ed autonomo del diritto internazionale pubblico, che egli reputava il più idoneo a fornire una descrizione adeguata dell'ordine economico internazionale successivo alla seconda guerra mondiale. A parte l'omogeneità sistematica che tale impostazione possedeva (possiede) dal punto di vista formale, infatti, essa permetteva, secondo l'Autore, di assumere ad oggetto di studio un fenomeno sociale complessivo anche materialmente unitario, ovvero l'insieme degli atti e processi normativi *internazionali* che esprimessero "l'emergere ed il consolidarsi [...] di veri e propri momenti di direzione politica internazionale dell'economia" (Picone e Sacerdoti, 1982, p. 36).

Per lo stesso Autore, tuttavia, l'analisi non poteva fermarsi alle norme di produzione internazionale: da un lato, la comunità internazionale poteva esprimere criteri e principi di condotta stabili senza per questo formularli attraverso norme vincolanti, ma riconoscendo la libertà di regolazione dello Stato (questi rappresentavano dunque "semplici principi di struttura delle relazioni economiche internazionali, che non risultano *corredati* o *rinforzati*, almeno a livello delle norme primarie dell'ordinamento internazionale, da autonome ulteriori

prescrizioni normative di contenuto corrispondente” (*ibid.*, p. 40). Dall’altro, la posizione di egemonia di uno Stato (o più Stati) faceva sì che, per i medesimi principi di struttura, questo/i divenisse/ro *gestori* almeno tendenzialmente esclusivi di alcuni interessi della collettività. Ciò rendeva possibile includere in via generale anche atti unilaterali degli Stati o loro legislazioni interne.

Allo stesso modo, l’Autore notava come le forze economiche *private*, globalmente considerate, conservassero in non pochi casi il potere di influire in modo decisivo sugli assetti normativi di alcuni settori fondamentali della struttura economica della comunità internazionale, se non addirittura di organizzarli in maniera autonoma, e si chiedeva se il manifestarsi di tale fenomeno

“almeno quando influisca sui più generali assetti ed equilibri macroeconomici della Comunità internazionale [...] non sia espressione dell’emergere, a livello della Comunità medesima, e in considerazione dell’unità strutturale dei fenomeni economici che ad essa fanno capo, di livelli e momenti di organizzazione a base privatistica di alcuni settori della costituzione economica di tale Comunità. Per cui, in definitiva, le forze economiche ‘private’ andrebbero ritenute ‘capaci’ di dar vita a degli ‘ordinamenti’, o più semplicemente a dei complessi di norme, collegati almeno funzionalmente, se non addirittura materialmente [...] allo stesso ordinamento internazionale” (*ibid.*, p. 44).

A tali fini, egli citava, tra gli altri, il caso dei cartelli internazionali degli anni Venti del Novecento, o, negli anni in cui scriveva, con evidente lungimiranza, il ruolo giuocato a livello macroeconomico dal settore finanziario internazionale. Sulle descritte premesse, egli poi delineava i caratteri ed i contenuti della *costituzione economica* dell’ordinamento internazionale come gli appariva in quegli anni.

Sarebbe stato sicuramente interessante se l’Autore avesse avuto modo di sviluppare e sistemare ulteriormente tali concetti nella stesura di un manuale dedicato all’intero diritto internazionale dell’economia. Tuttavia, tracce significative del suo pensiero si ritrovano evidentemente negli scritti successivi di carattere economico (Picone e Ligustro, 2002) ed anche in quelli attinenti, assai estesamente, al diritto internazionale pubblico vigente ed incentrati sull’approfondita elaborazione di una categoria di fonti, quella delle norme produttive di obblighi *erga omnes*,

idonea a definire, ancora una volta materialmente, i nuovi poteri di direzione *verticale* sugli Stati esercitabili dalla Comunità internazionale ed a ricostruire, in termini diversi da quelli tradizionali, nell'epoca della globalizzazione, le caratteristiche della *global governance* a livello internazionale.

Anche dopo quegli anni, in Italia hanno continuato a prevalere le ricostruzioni che interpretano il diritto internazionale dell'economia come settore del diritto internazionale. Che la dottrina abbia seguito o meno le specifiche conclusioni di Picone nella descrizione della costituzione economica, essa ne ha tuttavia sicuramente fatto propria l'estensione dell'oggetto di studio e riconosciuto in molti ambiti l'articolazione delle fonti. Nel frattempo, anche il quadro complessivo degli assetti dei rapporti economici internazionali è fortemente mutato, ponendoci davanti al quesito di cosa resti, o come si atteggi oggi quella medesima *costituzione economica*, o comunque di quali siano oggi i contenuti ed i caratteri del diritto internazionale dell'economia.

A distanza di trent'anni dai menzionati scritti, nell'anno in cui Paolo Picone ha lasciato l'insegnamento, alcuni suoi amici ed allievi hanno deciso di curare un *liber amicorum* in suo onore. Nell'ambito del volume ci sono evidentemente tracce di, e confronti con il pensiero di Picone; nel complesso, tuttavia, i due curatori dell'opera Giorgio Sacerdoti e Aldo Ligustro hanno preferito, come affermato nella Prefazione, produrre un'opera non strettamente celebrativa (come avviene invece nella maggior parte dei casi), ma suscettibile di "vivere di vita propria, traducendosi in uno strumento di riflessione e di approfondimento, per tutti i lettori interessati, di alcuni problemi e tendenze generali della materia" (*ibid.*, p. XIV) e quindi stimolare il dibattito dottrinale verso nuovi risultati originali (oltre che offrire un quadro essenzialmente completo a chi volesse avvicinarsi ai contenuti del diritto internazionale dell'economia). Ciò che accomuna gli scritti del volume collettaneo è dunque il tentativo di ridiscutere le premesse teoriche dell'ordine economico internazionale, affrontandone tutte le maggiori difficoltà al confronto con la realtà attuale. Esso non si inserisce solo nel dibattito dottrinale italiano, anche se ad esso è principalmente diretto, soprattutto per la prevalenza di scritti in lingua italiana; ed infatti contiene anche

contributi di alcuni dei più autorevoli autori stranieri nella materia, autori che gli anni di continuo confronto e dibattito con Paolo Picone hanno reso anche suoi buoni amici.

Date queste premesse, non meraviglia che il volume tocchi la maggior parte delle tematiche di interesse dell'ordine economico internazionale contemporaneo, come risulta dalla sua stessa composizione: ad una prima sezione su a) *gli aspetti generali del sistema economico internazionale*, che contiene contributi sia sui principi materiali, sia su quelli strutturali del sistema, nonché sui rapporti tra insiemi di norme, ne seguono altre su b) *il settore monetario e finanziario*, ove si tratta sia di istituzioni finanziarie internazionali sia di sovranità monetaria dello Stato, c) *il diritto del commercio internazionale*, con analisi specifiche su molti degli ambiti di applicazione degli accordi OMC così come delle strutture di *governance* e dei possibili (o impossibili) parallelismi con il diritto dell'Unione Europea, d) *la soluzione delle controversie commerciali*, i cui contenuti variano dall'analisi delle contromisure adottabili dagli Stati, alla soluzione del contenzioso OMC, all'analisi dei conflitti tra giurisdizioni, e) *gli investimenti e le società*, con interventi che spaziano dal diritto degli investimenti al diritto internazionale privato, f) *la disciplina della concorrenza*, con attenzione sia al diritto materiale sia agli aspetti di natura procedurale o di coordinamento tra giudicati, ed infine g) *la tutela dei valori non economici* nel diritto internazionale dell'economia, che spazia dalla tutela dei beni culturali, all'analisi di valori sociali, alla protezione dei diritti umani.

Non è possibile, in questa sede, dar conto nel dettaglio di ciascuna delle tesi esposte dagli autori del volume, tutte particolarmente articolate e che implicano varie premesse teoriche che necessiterebbero di adeguata elaborazione per essere pienamente colte nella loro individualità. Poiché qui si intende dar piuttosto il quadro generale della problematicità del diritto internazionale dell'economia e dello stato del dibattito, si menzioneranno i contributi in un'ottica soprattutto funzionale ad illustrare tali assunti. È bene quindi affrontare in primo luogo alcune considerazioni sugli aspetti strutturali dell'ordinamento. Il principio tradizionale della parità (formale) degli Stati e la pienezza della sovranità

(autonomia ed indipendenza) dello Stato sul proprio territorio, alla base del diritto internazionale, sono sempre stati messi in discussione nel diritto internazionale dell'economia (e da Picone *in primis*): non solo alcuni meccanismi di voto ponderato hanno fatto dubitare fin dagli inizi della congruenza di tale prospettiva entro almeno alcuni contesti della *governance* economica, ma gli squilibri che sono sempre esistiti nei rapporti di potere tra Stati hanno per lo meno fatto distinguere tra parità formale e parità sostanziale. In tal contesto, uno degli autori (Vellano) ha dedicato uno studio alle conseguenze che un riconoscimento formale della ponderazione del voto in base al dato demografico in seno alle organizzazioni multilaterali potrebbe rappresentare in termini di democraticità e rappresentatività, in base ad un confronto con l'Unione Europea. Si tratta di una sfida (o forse addirittura di una provocazione dell'Autore) che modificherebbe alla radice i rapporti di governo delle organizzazioni internazionali economiche, che si inserisce nell'attuale, viva elaborazione teorica sulle riforme di *governance* delle organizzazioni internazionali.

Parimenti, è di estrema attualità il dibattito sul concetto di sovranità dello Stato: tralasciando quello, oggi in verità sopito rispetto a un recente passato di grande fulgore, sulla totale perdita di sovranità dello Stato nella globalizzazione (concetto di per sé smentito in primo luogo dai fatti, nonostante le mille dichiarazioni di morte dello Stato), resta indiscusso che l'atteggiarsi dell'autonomia dello Stato si è fortemente modificata rispetto al passato, in particolare nel settore economico. Alcuni contributi ne analizzano le implicazioni. Ne è esempio, nella sezione sul settore monetario e finanziario, il contributo (Adinolfi) sulla sovranità monetaria nel diritto internazionale dell'economia oggi, che prende in considerazione in concreto le recenti decisioni della Repubblica popolare cinese in materia di tassi di cambio alla luce del diritto del FMI, peraltro per registrare anche le insufficienze delle politiche di sorveglianza dell'istituzione. Ugualmente di particolare interesse nel dibattito – nonché di oggettiva attualità – è l'analisi (Paulus) del debito sovrano e dei meccanismi di sua ristrutturazione sulla falsariga dei procedimenti di insolvenza di natura *privatistica*, che tanto avevano sollecitato

l'elaborazione dottrinale, anche degli economisti, una decade fa e che oggi sono stati ripresi alla luce della recente crisi del debito sovrano.

Per quanto riguarda invece il principio della sovranità sulle proprie risorse naturali, al centro del dibattito sul Nuovo Ordine Economico Internazionale (NOEI) degli anni Settanta del secolo scorso, il concetto è oggi usualmente ridiscusso non tanto per contestarne l'essenza, ma per farne progredire i contenuti nel senso di una *sovranità responsabile*, funzionalmente limitata a tutela della protezione di beni di interesse comune. Una interessante discussione del tema si trova nel contributo (Cimiotta) dedicato alla giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia nel conflitto armato nella Repubblica Democratica del Congo, che ne analizza un aspetto sicuramente singolare (la tutela delle risorse naturali in situazione di conflitto) ma ricco di implicazioni sul piano generale quanto all'interesse sia della popolazione del territorio, sia della Comunità internazionale alla loro tutela.

Tale dibattito si lega a quello della tutela dei *beni pubblici globali* nel diritto internazionale dell'economia (Petersmann), se cioè esistano beni da considerarsi *pubblici* nel contesto internazionale e come tale qualifica, una volta accettata, ne determini la regolazione da parte del diritto internazionale. L'Autore svolge una accurata analisi soprattutto delle ragioni dei limiti del diritto internazionale attuale nel riconoscere e regolare tali beni, ponendo quesiti che mettono in evidenza quanta riflessione debba ancora essere fatta su tali problematiche.

Il tema è peraltro strettamente connesso alla discussione del (nuovo) ordine economico internazionale attuale e di cosa sussista ancora di quello – con le iniziali maiuscole – degli anni Settanta del secolo scorso, che tanto accese gli animi ma di cui così poco pare essere rimasto oggi, e che è l'oggetto di un altro separato contributo (Sacerdoti). È interessante come l'Autore, dopo aver percorso le tappe salienti del dibattito a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, decreti il tramonto del NOEI sulla base di una diversa impostazione su come affrontare i temi del sottosviluppo e della disuguaglianza, di diversi equilibri tra Stati e aree geografiche, di una diversa visione del rapporto tra pubblico e privato, tra responsabilità degli Stati e quella della Comunità internazionale. In una parola, i parametri fondanti dell'ordine economico.

La costituzione dell'OMC ha in qualche modo palesato il declino del NOEI, soprattutto per come l'Organizzazione risulta espressione appunto di impostazioni molto diverse su come affrontare i temi alla base stessa dell'ordine economico internazionale. Ecco allora che i contributi di altri autori sul diritto dell'OMC si legano consequenzialmente a quanto trattato in quelli appena menzionati, proprio per come ne analizzano e mettono in discussione le premesse ed i caratteri: gli scritti relativi al diritto dell'OMC sui servizi pubblici (Mastroianni), così come quelli su diritto dell'OMC e tutela dei diritti umani (Distefano), o di presa in carico della materia degli aiuti o della fame (Einhorn) mettono tutti in evidenza la forte tensione tra principi di liberalizzazione, da un lato, ed altri principi, dall'altro, che sono espressione di interessi pubblici o generali, ma che ad oggi giocano solo il ruolo dell'eccezione rispetto alla regola generale della liberalizzazione (mentre un esempio di bilanciamento di valori economici e valori non economici all'interno dei meccanismi di *governance* degli Accordi stessi è fornito dal contributo di Acconci). Il parallelo che alcuni di questi contributi operano rispetto all'Unione Europea, ove i principi di liberalizzazione hanno trovato un parziale bilanciamento con istanze di natura sociale in buona parte grazie all'*acquis communautaire* prodotto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, mette in evidenza le innegabili differenze tra l'ordinamento comunitario ed il diritto dell'OMC (Mastroianni); ma ne sottolinea anche le potenziali prossimità (Mengozzi). Su ciò non c'è uniformità di pensiero tra gli autori; tuttavia, nel loro insieme i loro contributi (v. anche Martín Rodríguez, Tancredi, Weiss, Bonafé, Di Comite) dipingono uno scenario particolarmente articolato di rapporti e bilanciamento tra norme in seno all'OMC, ove peraltro la giurisprudenza, nella soluzione del contenzioso, gioca un ruolo essenziale (ed i cui meccanismi meritano attente riflessioni, come per il contributo di Papa sull'*actio popularis*), e che offre un quadro particolarmente complesso di possibili modi di coesistenza e rapporto tra l'*economico* ed il *non-economico*. Un settore, anch'esso, sicuramente foriero di ancora molti ed interessanti risultati dottrinari.

Un contributo (Ligustro) sottolinea in particolare il ruolo della giurisprudenza. Da un lato, il dibattito sulla questione della

frammentazione del diritto internazionale (non solo quello dell'economia) causata dal proliferare di organizzazioni internazionali, ciascuna tendente a formare un ordinamento chiuso, ha portato a varie prese di posizione della dottrina riguardo al rapporto tra giudicati. Dall'altro, si cercano soluzioni per un miglior coordinamento e la regolazione delle situazioni di litispendenza anche dal punto di vista normativo. Tuttavia, nonostante il concreto rischio di incoerenza tra giudicati, è ugualmente indubbio il potenziale beneficio della *cross-fertilization*, che può permettere l'assimilazione, all'interno di norme proprie del diritto internazionale dell'economia, di principi ad esso esogeni.

Il problema del rapporto tra giudicati è emblema di quello più generale della relazione tra gruppi di norme al loro interno omogenee, ma rispondenti tra loro a diversi fini. Di ciò trattano altri contributi: il diritto allo sviluppo, che non si occupa più solo di cooperazione tra Stati, ma si è arricchito di tematiche più complesse che includono, tra le altre, anche la tutela di diritti umani, la presa in considerazione di valori non economici, la tutela di beni comuni cui già si è accennato, è forse quello maggiormente attraversato dalle problematiche della coesistenza e rapporti tra gruppi di norme che rispondono a diversi intenti o fini (Cataldi, Venturini). Tuttavia, le medesime problematiche si trovano in più contesti: da un lato, il tema generale dei rapporti tra il diritto dell'OMC ed il diritto internazionale generale continua ad essere foriero di nuove, interessanti riflessioni ed ambiti di ricerca (Cannizzaro, Grado); dall'altro, ha estrema rilevanza anche l'analisi delle conseguenze economiche di strumenti di natura non economica, come ad esempio le risoluzioni delle Nazioni Unite (Cellamare), tema poco studiato dagli estimatori del diritto internazionale dell'economia. Da ultimo, esistono numerosi strumenti internazionali estranei al diritto internazionale dell'economia che ne influenzano tuttavia i contenuti (Focarelli, Siehr, Frigo) tra cui in particolare quelli sulla tutela dei diritti umani (De Sena, Francioni, Hilpold). Questo insieme di contributi va dunque oltre l'analisi di norme o insiemi di norme all'interno del diritto internazionale dell'economia, ma si apre al confronto tra i principi dell'ordine economico internazionale e quelli del diritto internazionale generale per riflettere, ancora una volta, sull'estrema articolazione e complessità della

materia, non sempre risolta dalla elaborazione di criteri di gerarchia delle fonti o tra ordinamenti o insiemi di norme.

Benché a ragione non esista una sezione specificamente dedicata all'Unione Europea, si è già detto come molti contributi ne utilizzino i principi materiali come pietra di paragone. Inoltre, il regionalismo giuoca un ruolo rilevante dal punto di vista della ricostruzione degli assetti del diritto internazionale dell'economia, soprattutto oggi che il fenomeno è sempre più esteso ed i modi di integrazione regionale sono sempre più articolati e vanno ben al di là degli schemi classici della zona del libero scambio e della unione doganale (Senti): l'Unione Europea, per le sue innegabili peculiarità, merita un posto di rilievo anche per alcuni suoi assetti istituzionali (Tomuschat, Seatzu, che si focalizzano soprattutto sugli aspetti monetari e finanziari), nonché per il suo ruolo di attore internazionale (Novi, Gestri).

Da ultimo, oltre a studi sul diritto internazionale degli investimenti, tra cui quello (Carducci) sul concetto stesso di *investimento* alla luce dei vari atti pattizi in essere, il volume contiene alcuni contributi su norme di diritto nazionale che hanno un impatto sui descritti "momenti di direzione politica internazionale dell'economia" (Picone e Sacerdoti, 1982, p. 36), ad esempio quelle di diritto internazionale privato in tema di sede sociale (Benedettelli, Behrens, quest'ultimo con particolare riguardo alla recente riforma del diritto tedesco), nonché quelle su nuove forme di investimenti pubblici tramite strumenti privati, quali i c.d. *fondi sovrani* (Carbone), che pongono l'interrogativo della legittimità dell'imposizione di limiti interni ad investimenti pubblici esteri (tema di grande attualità per l'incidenza che alcuni investimenti esteri possono avere sul controllo delle risorse e delle infrastrutture su cui si regge l'economia di un paese).

Il quadro si completa infine tramite un'accurata analisi di come i principi di diritto della concorrenza, che si applicano ai privati a livello nazionale o regionale (particolare attenzione è infatti dedicata all'Unione Europea da tutti i contributi: v. tra gli altri Basedow, Tesauero, Tizzano, Pace), abbiano subito modifiche in seguito alla crisi dei mercati iniziata nel 2008. In materia soprattutto di aiuti di Stato, le politiche statuali sono state infatti molto più flessibili, in modo da permettere interventi economici che altrimenti non sarebbero stati permessi (Bestagno,

Contaldi, Munari). In buona sostanza, si illustra appunto come l'ordine economico sia in verità influenzato anche da politiche di fonte normativa interna, che prendendo determinati indirizzi hanno poi un'influenza diretta sul dispiegarsi delle norme di fonte internazionale.

Come si può intuire da questa brevissima disamina, peraltro necessariamente superficiale, la materia del diritto internazionale dell'economia è tra le più ricche di sfide teoriche e concettuali ed è ancora aperta a forti stimoli per una sua ricostruzione sistematica. Le recenti crisi, che ne hanno toccato alcuni dei gangli fondamentali, hanno reso più evidente e drammatica la necessità di ricercare parametri interpretativi soddisfacenti, anche peraltro cercando di aprire un dialogo con la teoria economica che le originarie tesi di Picone (1980) riflettevano nel suo richiamare i momenti internazionali di direzione politica dell'economia (*macroeconomici*) come gli apparivano negli anni Ottanta del secolo scorso. Il mondo attuale è cambiato, almeno parzialmente ed anche se forse non nei fondamentali, ma la lezione metodologica resta viva e, come i due curatori auspicano nell'illustrare le finalità del volume, pronta ad essere raccolta per nuove ricostruzioni di sistema che cerchino di condurre ad unità criteri e principi di condotta nel diritto internazionale dell'economia contemporaneo.

Maria Chiara Malaguti

Università Cattolica Sacro Cuore, email: mcmalaguti@hotmail.com

BIBLIOGRAFIA

- PICONE P. (1980), "Diritto internazionale dell'economia e costituzione economica dell'ordinamento internazionale", *Comunicazioni e Studi*, XVI, pp. 137-219.
- PICONE P. e SACERDOTI G. (1982), *Diritto internazionale dell'economia*, Franco Angeli, Milano.
- PICONE P. e LIGUSTRO A. (2002), *Diritto dell'Organizzazione Mondiale del Commercio*, Cedam, Padova.